

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCI-
PLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI
IMMOBILI URBANI

In sede referente Pag. 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede consultiva » 5

Comitato pareri » 6

AFFARI INTERNI (II):

In sede legislativa » 7

In sede referente » 8

GIUSTIZIA (IV):

*Elezione di un Vicepresidente e di
un Segretario* » 9

In sede consultiva » 9

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI- PAZIONI STATALI (V):

In sede consultiva » 11

Comitato pareri » 12

FINANZE E TESORO (VI):

Comitato pareri » 13

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa » 12

In sede referente » 15

In sede consultiva » 16

AGRICOLTURA (XI):

In sede consultiva Pag. 17

INDUSTRIA (XII):

In sede referente » 19

LAVORO (XIII):

In sede legislativa » 23

CONVOCAZIONI:

Giovedì 26 luglio 1973

*Commissione inquirente per i procedi-
menti di accusa* Pag. 27

Commissioni riunite (I e XIV) . . . » 27

Affari costituzionali (I) » 27

Giustizia (IV) » 27

Trasporti (X) » 27

Agricoltura (XI) » 28

Venerdì 27 luglio 1973

Affari interni (II) » 28

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 28

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione degli
immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 16,15. —
Presidenza del Presidente LA LOGGIA. — Inter-
viene il Sottosegretario di Stato per la grazia
e giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposta di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2294);

Spagnoli ed altri: Blocco dei canoni e dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani fino al 31 dicembre 1974 (2269).

(Esame).

Il relatore Revelli, riferendo favorevolmente sul disegno di legge, rileva che esso deve essere valutato in conformità della sua natura di provvedimento straordinario destinato, nel quadro della serie coordinata di interventi urgenti varati dal Governo, a frenare l'ascesa dei prezzi. Una conferma è data dalla stessa brevità del termine di efficacia del decreto e dalla notevole ampiezza del blocco dei contratti di locazione che esso prevede. Ne raccomanda pertanto la conversione in legge, pur esprimendo qualche perplessità sulla omissione del riferimento ai componenti la famiglia anagrafica, sulla congruità del tetto dei 4 milioni di reddito complessivo del locatario ai fini della applicazione del blocco e sull'aggancio automatico alla normativa fiscale in materia di imposta complementare ai fini dell'accertamento del suddetto requisito.

Il deputato Guarra, dopo aver rilevato che la portata del decreto è a suo avviso assai limitata esistendo già un blocco dei contratti operante a tutto il 31 dicembre 1973, anche se è vero che il nuovo provvedimento si applica anche ai contratti stipulati successivamente al 1969, finora liberi, precisa che il gruppo del MSI-destra nazionale non assumerà un atteggiamento drasticamente negativo purché l'accertamento del tetto dei 4 milioni sia sganciato dalle norme fiscali, il termine venga prorogato fino al 30 giugno 1974 e si tuteli anche la posizione del locatore il cui reddito è inferiore ai 4 milioni attraverso la concessione di sussidi-casa.

Il deputato Spagnoli sottolinea la necessità di addivenire con urgenza ad una nuova disci-

plina delle locazioni degli immobili urbani sia per l'avvicinarsi della scadenza del precedente blocco sia, soprattutto, per la sua progressiva erosione, conseguente alla liberalizzazione dei contratti stipulati successivamente al 1969 e alla invero ricattatoria interpretazione data alla nota sentenza della Corte Costituzionale del 1972.

Si tratta di contenere, attraverso il blocco degli affitti, una delle principali componenti della spirale inflazionistica in atto. A tal fine è per altro necessario, a suo avviso, un provvedimento di blocco generalizzato, che elimini il fenomeno del doppio mercato, tra l'altro fonte di una infinità di controversie, e che soprattutto fissi i canoni al livello raggiunto entro il 31 dicembre 1972, prima cioè che si scatenasse l'ondata speculativa e inflazionistica.

E inoltre necessario fissare un termine più congruo, che consenta al Parlamento di approvare finalmente una legge organica sull'equo canone che ponga fine al regime vincolistico, per sé iniquo giacché discriminatorio, prevedendo in caso di mancato assolvimento di questo impegno una proroga automatica di un altro anno.

Questi, a suo avviso, i punti essenziali del decreto che devono essere modificati: a tal fine il suo gruppo presenterà una serie di emendamenti che si augura possano essere accolti dal Governo.

Il deputato Achilli ritiene che il decreto, che rappresenta una via di mezzo tra il blocco generalizzato e una pura e semplice proroga del regime vincolistico vigente, è apprezzabile proprio perché nella sua rigidità e conseguente limitatezza temporale, apre la strada ad una legislazione organica del settore, ormai non più rinviabile. Non può per altro non esprimere talune perplessità, sia sulla congruità del tetto di 4 milioni, a suo avviso troppo basso, anche in relazione alla legislazione che disciplina l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, sia sul livello dei canoni che si intende bloccare (premiando le società immobiliari contrattualmente più forti), sia infine sulla omessa risoluzione di altri problemi di un certo rilievo, come ad esempio quello della necessità di subordinare al decorso di un certo periodo di tempo dall'acquisto l'esercizio della facoltà di disdetta del proprietario per esigenze personali. Il gruppo socialista è comunque impegnato a difendere il decreto, che rappresenta un notevole passo avanti rispetto ad impostazioni emerse in un passato non troppo lontano, anche se ritiene che ci si debba sforzare di migliorarlo ulteriormente.

Il deputato Quilleri, pur non dramatizzando la portata del provvedimento, temporaneamente limitata, sottolinea la necessità di chiudere una volta per sempre la pagina del regime vincolistico delle locazioni, fonte di inique discriminazioni ed inidoneo ai fini della soluzione del problema della casa.

Il deputato Cavaliere condivide l'invito del relatore a valutare il provvedimento in relazione alla sua natura di strumento contingente antinflazionistico. Ritiene per altro opportuna una proroga del termine di efficacia che renda credibile l'impegno di pervenire finalmente ad una legislazione organica del settore, nonché la previsione di una limitazione anche dei canoni dei contratti che saranno stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il deputato Padula sottopone anch'egli all'attenzione della Commissione l'opportunità di subordinare al decorso di un certo periodo di tempo dall'acquisto l'esercizio della facoltà di disdetta del proprietario per esigenze personali, al fine di contenere fenomeni speculativi attuati nei centri storici con il sistema delle vendite frazionate.

Il relatore Revelli ritiene che il problema, per essere affrontato correttamente, non può non essere visto nella sua globalità. Quanto alla congruità del termine del blocco, ritiene decisivo l'impegno che il Governo assumerà di pervenire al più presto alla emanazione di una legge organica in materia. Non condivide il rilievo secondo cui il blocco non sarebbe sufficientemente ampio, anche se il tetto dei 4 milioni va diversamente valutato da zona a zona; circa il momento al quale riferire il blocco del canone si rimette al Governo, che solo può disporre dei dati necessari. Circa gli altri problemi sollevati, ritiene che possano e debbano essere risolti in sede di legge organica.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini ribadisce la natura straordinaria del blocco disposto con il decreto-legge. Si tratta di una misura antinflazionistica imposta dalla particolare congiuntura economica: di qui la sua notevole ampiezza, da un lato, e la brevità del tempo di applicazione, dall'altro. Il Governo si impegna inoltre a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge per la definitiva ed organica disciplina del settore delle locazioni, in modo che sia possibile pervenire alla sua approvazione entro il termine indicato nel decreto-legge.

Dopo aver dato vari chiarimenti tecnici sulla portata del provvedimento, si dichiara

fin d'ora contrario ad ogni emendamento, che rimetterebbe in discussione l'accordo raggiunto, snaturando sostanzialmente i fini che il decreto intende perseguire.

Si passa all'esame degli emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il deputato Guarra insiste sui seguenti emendamenti, che la Commissione respinge dopo il parere contrario del relatore e del Governo:

« Sostituire i primi tre commi dell'articolo 1 con i seguenti:

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 30 giugno 1974.

Sono esclusi dalla proroga:

a) gli immobili ad uso abitazione i cui locatari o sublocatari abbiano un reddito annuo complessivo netto superiore a 4.000.000 di lire;

b) gli immobili a qualsiasi uso destinati i cui locatori abbiano un reddito annuo complessivo netto non superiore a 4.000.000 di lire.

I locatori di immobili ad uso abitazione, non soggetti alla proroga di cui al presente decreto, che abbiano un reddito annuo complessivo netto, proprio o sommato a quello dei familiari conviventi, non superiore a 3.000.000 di lire, possono ottenere un contributo sul canone di locazione nella misura del 30 per cento a norma dell'articolo 2 ».

« Aggiungere il seguente articolo:

Presso i Provveditorati alle opere pubbliche è istituito il fondo sussidio casa gestito da una commissione così composta:

Provveditore alle opere pubbliche che la presiede;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

due rappresentanti della proprietà edilizia;

due rappresentanti delle camere di commercio, industria ed agricoltura. Il fondo è costituito con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

da un contributo a carico della proprietà edilizia mediante un'addizionale sulla INVIM;

da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà il regolamento di esecuzione per la istituzione e la gestione del fondo sussidio casa.

All'onere di 10 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo sul fondo globale del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il deputato Spagnoli insiste sui seguenti emendamenti, che la Commissione respinge dopo il parere contrario del relatore e del Governo:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino al 30 giugno 1974 ».

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire alle parole: 31 gennaio 1974, le parole: 30 giugno 1974 ».

« Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole da: salvo quelli ad uso di abitazione sino alle parole: ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ».

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire alle parole: 4.000.000, le parole: 5.000.000 ».

« Alla fine del primo comma dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: qualora entro il 31 gennaio 1974 non fosse promulgata la legge per la disciplina generale dei canoni e delle locazioni, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 1974 ».

« Alla fine del primo comma dell'articolo 1 aggiungere le parole: l'onere della prova relativa alla esclusione della proroga incombe al locatore ».

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i canoni dei contratti prorogati ai

sensi del primo comma non possono essere superiori a quelli dovuti, anche se da precedente conduttore, alla data del 31 dicembre 1972. I canoni come sopra fissati non possono essere aumentati per tutta la durata della proroga anche nel caso in cui subentri altro conduttore. Tutte le clausole contrarie, comprese quelle di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, sono nulle ».

« Dopo il sesto comma dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: il locatore non può chiedere la risoluzione dei contratti prorogati ai sensi del primo comma per alcuna causa salvo che per grave inadempienza in ordine al pagamento di canoni ».

Il deputato Spagnoli ritira i seguenti emendamenti, ritenendone il Governo già recepito lo spirito dall'attuale testo del decreto:

« Alla fine del quarto comma dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: i canoni non possono essere aumentati per tutta la durata della proroga, anche se subentri altro conduttore ».

« Al quinto comma dell'articolo 1 aggiungere dopo la parola: subconduttore, le parole: che non venga sanata ».

Il relatore Revelli ritira i seguenti emendamenti:

« Al primo comma dell'articolo 1 aggiungere dopo le parole: o subconduttori, le parole: e i componenti la loro famiglia anagrafica ».

« Al primo comma dell'articolo 1 sopprimere le parole da: determinabile, sino alle parole: n. 645 ».

La Commissione delibera quindi di dar mandato al relatore Revelli di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel testo del Governo e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi del quinto comma dell'articolo 79 del regolamento della Camera, dando mandato al presidente La Loggia di procedere alla composizione del comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**IN SEDE CONSULTIVA**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.*

Disegno e proposta di legge:

Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1999);

Laforgia ed altri: Norme sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e modifiche ed integrazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291 (96);

(*Parere alla VI Commissione*).

Il relatore Vecchiarelli ricorda che nella seduta del 23 maggio 1973 il Comitato pareri aveva rinviato alla Commissione plenaria l'esame dei provvedimenti per le sue determinazioni circa la competenza, sembrando che la materia oggetto degli stessi potesse rientrare nella competenza primaria e non soltanto consultiva della I Commissione. Deve, peraltro, precisare che ad un più approfondito esame risulta che i provvedimenti in discussione si limitano ad aumentare la consistenza delle indennità attualmente esistenti, senza che si modifichino i criteri della loro determinazione e, pertanto, senza insistere sul problema della competenza, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e sulla concorrente proposta di legge.

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sui provvedimenti.

Proposta di legge:

Senatori Rossi Doria ed altri: Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (2166).

Il relatore Olivi riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, diretta a prorogare fino al termine dell'annata agraria in corso il termine di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, e a stabilire il principio del conguaglio, in relazione agli acconti dati in via transitoria, che in concreto sarà fissato dalla legge che dovrà sostituire le disposizioni della legge n. 11 del 1971 sull'affitto dei fondi rustici, dichiarate incostituzionali con sentenza n. 155 del 1972 della Corte Costituzionale.

Il deputato Pazzaglia non condivide le osservazioni del relatore e rileva che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dei canoni di affitte dei fondi rustici riferiti alla rendita catastale o comunque con quei coefficienti di rivalutazione così esigui, come previsti nella legge n. 11 del 1971 che la presente proposta di legge, sia pure in via transitoria e salvo conguaglio, intende ulteriormente applicare. A suo avviso, il provvedimento in esame contrasta in modo insanabile con l'articolo 136 della Costituzione, in quanto tende a prorogare l'efficacia di disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime.

Dopo aver ricordato che sono già state sollevate da parte di organi giurisdizionali questioni di costituzionalità delle precedenti leggi di proroga e che la presente legge non potrà non dar vita a conguagli assai onerosi, sottolinea che il Parlamento non può correttamente che seguire la strada di sostituire le norme dichiarate illegittime. Si dichiara, pertanto, a nome del suo Gruppo, contrario, per motivi di costituzionalità, al provvedimento in esame.

Il deputato Fracchia osserva che dal dispositivo della citata sentenza n. 155 della Corte costituzionale risulta accettato, in astratto, il principio dell'ancoraggio dei canoni di affitto dei fondi rustici alla rendita catastale e che la dichiarazione di incostituzionalità ha avuto riguardo soltanto alla determinazione, in concreto, dei canoni con riferimento a determinati coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale. Contesta, inoltre, la tesi del deputato Pazzaglia secondo la quale la proposta di legge in esame prorogherebbe puramente e semplicemente l'efficacia di disposizioni incostituzionali perché essa, al contrario, proroga le precedenti leggi, le quali hanno creato una situazione nuova alla quale il presente provvedimento si richiama affermando il principio dell'acconto nella corresponsione del canone salvo successivo conguaglio. Il suo gruppo, pertanto, ritiene conforme a costituzione la proposta di legge in esame.

Il deputato Ballardini rileva che solo una interpretazione esasperatamente formalistica della presente legge, come quella prospettata dal deputato Pazzaglia, può far sorgere dubbi sulla conformità a costituzione del provvedimento. Osserva che, al contrario, il contenuto della proposta di legge non proroga disposizioni dichiarate incostituzionali ma si limita ad istituire un credito nei confronti dei concedenti dei fondi rinviando ad una successiva legge la determinazione e la scadenza dell'ulteriore credito. Concorde, pertanto, con la pro-

posta del relatore di esprimere parere favorevole.

Dopo una breve replica del relatore, la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi (Parere alla XII Commissione) (2296).

Il relatore Battaglia riferisce sul disegno di legge di conversione sottolineando come la urgente necessità di provvedere vada collegata agli altri provvedimenti con forza di legge emanati contestualmente dal Governo a fini antinflazionistici. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Pazzaglia esprime delle perplessità sugli articoli 2 e 3 del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Codacci Pisanelli, Restivo, Fracchia, Malagugini e Ballardini e la replica del relatore, la Commissione delibera, con l'astensione dei deputati Pazzaglia e Saccucci, di esprimere parere favorevole richiamando, su suggerimento dei deputati Restivo e Ballardini, l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di riconsiderare la dizione letterale del primo comma dell'articolo 3, nel senso di sostituire all'espressione « può assumere » l'altra « può conferire incarichi speciali » e prevedendo, altresì, che i contratti di diritto privato sono a termine.

Proposta di legge:

Lospinoso Severini ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (Modificata dal Senato) (Parere alla IV e alla XIII Commissione) (379-B).

Il relatore Olivi riferisce ampiamente sulle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge.

Il deputato Pazzaglia propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentirne un maggiore approfondimento.

Il deputato Malagugini, premesso che il suo Gruppo ha avanzato formale richiesta perché il provvedimento sia approvato dalla Camera prima dell'aggiornamento dei lavori per le ferie estive e che sul punto la conferenza dei Capi gruppo, convocata per domani

martedì, non ha avuto ancora modo di pronunciarsi, sottolinea l'opportunità che la Commissione esprima il suo parere per non frapporre ostacoli pregiudiziali all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Galloni osserva che, qualora la conferenza dei Capi Gruppo decidesse di esaurire la trattazione del provvedimento nei prossimi giorni, la Commissione potrebbe convocarsi nella giornata di domani per esprimere il parere mentre, in caso contrario, la espressione del parere potrebbe essere rinviata alla riapertura della Camera.

Il deputato Malagugini dichiara che il suo Gruppo acconsente al rinvio purché il Presidente sottolinei in sede di conferenza dei Capi Gruppo la disponibilità della Commissione, ove occorra, ad esprimere nella giornata di domani il suo parere.

Il Presidente Riz rassicura il deputato Malagugini e rinvia alla seduta di domani alle 11,30 il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.*

Disegno e proposta di legge:

Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato (1809);

Boffardi Ines: Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatorio di musica di Stato (402);

(Parere alla VIII Commissione).

Su proposta del relatore Vecchiarelli il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sui provvedimenti.

Proposta di legge:

Senatori Scardaccione ed altri: Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica (Approvata dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (1920).

Su proposta del relatore Codacci Pisanelli e dopo intervento del deputato Caruso, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla valutazione dell'opportunità di introdurre, al penultimo comma dell'articolo unico, una norma generale di deroga alle norme statutarie degli enti.

Proposta di legge:

Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (*Urgenza*) (*Parere alla IX Commissione*) (498).

Su proposta del relatore Concas, che sostituisce il deputato Magnani Noya, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA*. — Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo, Signorello e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo (*Parere della XIII Commissione*) (1628). (*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Maggioni, il deputato Alfano ribadisce la insoddisfazione della sua parte politica per il perdurare della mancanza di elementi chiarificatori sulla composizione e sulla durata delle Commissioni.

Interviene, quindi, il Ministro Signorello il quale sottolinea le finalità puramente tecniche e funzionali del disegno di legge che tende a rendere concretamente operative le commissioni e quindi a facilitare l'attività di produzione cinematografica. Fornisce quindi ampie assicurazioni sulla obiettività dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo previsto dal disegno di legge.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge al quale è approvato un emendamento del deputato De Sabbata inteso a prevedere un ulteriore termine di 15 giorni a favore delle organizzazioni dopo una notifica di formale invito a operare le designazioni.

Dopo che il deputato Alfano ha preannunciato il proprio voto contrario il provvedimento, trattandosi di articolo unico, è direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Abrogazione dell'articolo 4-bis della legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia (2117). (*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Boldrin, il quale sottolinea il fenomeno della diffusione del possesso delle armi che ha creato un notevole allarme nell'opinione pubblica, interviene il deputato Flamigni il quale, dichiaratosi d'accordo sul disegno di legge, sottolinea la necessità e la urgenza di un maggior controllo su tutti i tipi di armi a livello sia di fabbricazione sia di commercializzazione la quale poi è attualmente esercitata anche per posta e con ampia disponibilità di forme pubblicitarie che peraltro disattendono le disposizioni previste dalle norme vigenti. Ritiene pertanto necessario un maggiore rigore da parte del Ministero dell'interno nel rilascio delle licenze per uso sportivo, troppo spesso usate per diverse finalità dagli estremisti di destra, e nella eliminazione delle collusioni esistenti tra alcuni settori delle forze armate e gruppi di estrema destra nonché un maggiore zelo nella concreta realizzazione di uno schedario nazionale delle armi.

Il deputato Poli sottolinea la necessità di disciplinare rigidamente e organicamente tutta la materia della vendita delle armi e di giungere così a un effettivo controllo delle armi, anche di quelle improprie, eliminando dalla circolazione quelle non necessarie al fine di contenere e reprimere la attuale criminalità politica e comune. Conclude rilevando che non è possibile comunque operare delle discriminazioni di giudizio fondate sulla appartenenza politica dei vari possessori di armi.

Il deputato Alfano concorda sul disegno di legge e respinge le valutazioni del deputato Flamigni sulle responsabilità dei gruppi di estrema destra e sulla loro attività. Ricorda poi la sensibilità e la disponibilità del Movimento sociale-Destra nazionale per una normativa organica intesa a un reale controllo delle armi nei confronti di tutti.

Interviene quindi il Sottosegretario Pucci il quale, ricordata la gravità del problema della diffusione delle armi che sta allarmando l'opinione pubblica, si dichiara disponibile a un approfondimento di tutta la problematica del settore per individuare nuovi mezzi intesi a un efficiente controllo delle armi sul quale, per altro, sono già seriamente impegnate le forze di polizia le quali valutano

con criteri molto restrittivi le richieste di licenze di porto d'armi.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo unico è approvato mentre sono respinti alcuni articoli aggiuntivi del deputato Alfano, intesi a vietare la pubblicità del commercio delle armi e a prevedere l'obbligo della consegna di quelle detenute illegittimamente, problemi sui quali il rappresentante del Governo ravvisa l'opportunità di un maggior approfondimento nell'ambito di un esame di tutti i problemi del settore. Il provvedimento è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Intervengono il Ministro del turismo e lo spettacolo, Signorello e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'Alema ed altri: Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

Pezzati ed altri: Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

Dal Maso ed altri: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908);

(*Parere della I e della V Commissione.*)

(*Esame e rinvio.*)

Il relatore Boldrin riferisce sui lavori del Comitato ristretto che ha elaborato a maggioranza un testo unificato dei progetti di legge alla luce anche del parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali. Ritiene che su tale testo sia opportuno conoscere la posizione del Governo in relazione anche alle implicazioni di ordine finanziario per cui propone un breve rinvio dell'esame.

Il deputato Alfano ricorda la posizione assunta in passato dal gruppo democristiano fa-

vorevole a trattare l'argomento unitamente a quello della congrua al clero; critica poi il testo elaborato dal Comitato ristretto che comporta gravosi oneri finanziari proprio in un momento in cui si chiedono sacrifici alla collettività.

Dopo interventi favorevoli alla proposta del relatore dei deputati De Sabbata, Mammi, del Sottosegretario Pucci e del deputato Turnaturi, che ribadisce altresì la esigenza di esaminare congiuntamente il problema della congrua al clero, il seguito dell'esame è rimandato ad altra seduta.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE PER UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE A MEZZO STAMPA.

Il Presidente Cariglia comunica alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha ravvisato la opportunità di promuovere una indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione a mezzo stampa e ha conseguentemente elaborato uno schema di massima dei temi da approfondire che sono: l'azienda giornalistica e le organizzazioni societarie del settore; la pluralità delle testate e il rapporto tra editoria e giornalismo; i problemi della pubblicità e le forme di intervento e di sostegno per i giornali con particolare riguardo per la stampa regionale; i problemi della concentrazione delle testate. Ritiene che tale indagine possa svolgersi nel termine di circa tre mesi.

Sottopone pertanto alla Commissione quanto emerso nell'Ufficio di Presidenza.

Il deputato Triva dichiara che il gruppo comunista non si oppone alla indagine subordinando peraltro la propria adesione alle scelte del metodo di lavoro con riferimento soprattutto ai tempi e agli indirizzi. L'indagine deve svolgersi cioè in tempi molto brevi e deve altresì dare la precedenza ai problemi dei quotidiani *Il Messaggero* e *Il Secolo XIX* approfondendo inoltre il problema generale dei rapporti tra proprietà, corpi redazionali e direzione di giornali.

Il deputato Zolla aderisce alla proposta di indagine conoscitiva richiamando altresì l'attenzione sul problema del movimento delle case editrici.

Dopo che anche il deputato Artali si è dichiarato favorevole alla indagine la Commissione alla unanimità delibera di procedere alla indagine conoscitiva.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2126
SUGLI ENTI LIRICI.

Al termine della seduta il Ministro Signorello richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di discutere il disegno di legge n. 2126 che tende a venire incontro alle esigenze finanziarie di 13 enti autonomi lirici e di associazioni concertistiche: evidenzia a tale riguardo la materiale impossibilità di continuare a fare funzionare i teatri lirici senza i proposti finanziamenti. Ricorda che gli enti lirici sono nati come istituzioni locali, a livello comunale, e che già fin dal 1946 lo Stato si è accollato le spese per queste istituzioni data la comprovata incapacità degli enti locali a far fronte alle relative esigenze finanziarie. Tali enti sono rimasti per altro collegati agli enti locali continuando ad essere questi ultimi i gestori culturali ed amministrativi degli enti lirici. Il disegno di legge n. 2126 mira altresì a fronteggiare spese già erogate, che sono poi di ammontare superiore al finanziamento previsto dal provvedimento: è necessario, pertanto, ripianare comunque tali spese per cui un rinvio della discussione non fa che aggravare la situazione finanziaria di tali enti il cui *deficit* ammonta già a circa 13 miliardi per i soli interessi da corrispondere. Dopo aver dichiarato che il 70 per cento delle spese già erogate riguardano i lavoratori e le masse stabili degli enti lirici, assume l'impegno a presentare quanto prima una nuova normativa organica del settore, dopo avere consultato anche le Regioni e le categorie interessate, esprimendo altresì la propria disponibilità ad una eventuale rapida indagine conoscitiva sui problemi di fondo esistenti.

Il Presidente Cariglia comunica che porterà alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, la richiesta del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE
E DI UN SEGRETARIO.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE.

La Commissione procede all'elezione di un Segretario. Risultano eletti i deputati Castelli, Vicepresidente e Stefanelli, Segretario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 10,50. —
Presidenza del Presidente ORONZO REALE, indi del Vicepresidente SPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente disciplina dei prezzi di beni di largo consumo (*Parere alla XII Commissione*) (2295).

Riferisce il deputato Castelli, rilevando che la competenza della IV Commissione verte particolarmente sugli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge, recanti sanzioni amministrative a carico di chi vende a prezzi superiori a quelli fissati a norma del decreto stesso nonché a carico di chi non ottemperi all'obbligo di affiggere il listino dei prezzi. Conclude proponendo di dichiarare che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Il deputato Accreman rileva che le sanzioni previste dall'articolo 8 rischiano di essere eccessivamente gravose per il dettagliante, atteso che oltre al doppio dell'importo lucrato deve essere corrisposta una somma variabile da 50 mila a 10 milioni di lire.

Appare invece accettabile il testo dell'articolo 10 del decreto-legge, che demanda al prefetto il compito di applicare le sanzioni; non è infatti opportuno gravare ulteriormente il carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche se in astratto l'intervento del magistrato sarebbe preferibile.

Il deputato Manco dà atto al Governo della prontezza con cui, preso atto della gravità della situazione, ha predisposto un intervento provvisorio ed eccezionale. Sarebbe stato peraltro opportuno un contestuale dibattito sulle prospettive di intervento a più lunga scadenza. La urgenza ed eccezionalità del provvedimento ha dato comunque luogo ad alcune imperfezioni. È infatti eccessiva la latitudine entro cui spazia il potere del prefetto nel determinare la misura delle sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge, a seguito di un accertamento effettuato « d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori ». Tale attività dovrebbe essere invece riservata al magistrato.

Il Presidente Reale osserva che l'ampio divario tra la misura minima e massima delle sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto-

legge è in funzione della necessità di graduarle in relazione all'entità della responsabilità, e rileva che l'iniziativa per l'accertamento delle infrazioni è, sul piano formale, riservata al prefetto, restando affidato ai consumatori un ruolo di collaborazione.

Il deputato Pietro Riccio concorda con il Presidente Reale, osservando inoltre che nel determinare la misura concreta delle sanzioni il prefetto esercita un potere discrezionale, sottoposto al sindacato giurisdizionale, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 133 del codice penale.

Il sottosegretario Pennacchini osserva che il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 8 del decreto-legge si basa sulla esigenza di valutare, caso per caso, sia la gravità oggettiva del fatto sia la posizione soggettiva del suo autore. Afferma inoltre che in astratto sarebbe preferibile riservare al magistrato l'accertamento delle infrazioni, ma che la situazione contingente degli uffici giudiziari e la breve durata prevista per il regime di vincolo inducono a ritenere preferibile il testo governativo.

Il deputato Reggiani osserva che la duplicità delle sanzioni previste dall'articolo 8 si spiega anche e soprattutto con la difficoltà di accertare l'esatto ammontare dell'importo illegittimamente lucrato, a prescindere dalla distinzione tra dettagliante e grossista.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore, deliberando, con l'astensione del deputato Manco, che nulla osta allo ulteriore corso del progetto di legge.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Patriarca sollecita la discussione del disegno di legge n. 2002, riguardante la nomina a magistrato di cassazione.

Il deputato Coccia sollecita la risposta in Commissione alle interrogazioni concernenti gli incidenti verificatisi recentemente nelle carceri; sollecita altresì la discussione della risoluzione riguardante il potenziamento degli uffici giudiziari. Del relativo dibattito dovrebbe essere data adeguata pubblicità, con l'intervento del pubblico e della stampa.

Il Presidente osserva che l'articolo 65, secondo comma, del Regolamento consente tali forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni soltanto per le sedute in sede redigente o legislativa.

Il deputato Accreman sottolinea l'esigenza di proseguire l'esame del disegno di legge

n. 864, recante delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, solo dopo che siano stati risolti i punti controversi sinora accantonati.

Il deputato Castelli auspica che nella prossima settimana il Governo risponda alle interrogazioni sulla situazione carceraria, e suggerisce di proseguire senza indugio l'esame del disegno di legge n. 864, promuovendo al tempo stesso contatti informali tra i gruppi per rimuovere le difficoltà relative ai punti sinora accantonati.

Il deputato Spagnoli osserva che nella stessa seduta dedicata allo svolgimento delle interrogazioni e della risoluzione il ministro Zagari potrebbe esaminare con la Commissione il programma dei lavori legislativi. Quanto ai contatti informali tendenti a superare i punti controversi del disegno di legge n. 864, essi potrebbero essere utilmente intrapresi sin da domani.

Il deputato Manco propone di richiedere l'intervento del ministro della giustizia per avere chiarimenti sui termini in cui si svolge il concerto tra il ministro ed il Consiglio superiore della magistratura in ordine al conferimento ai magistrati degli uffici direttivi.

La Commissione approva la proposta del deputato Manco.

Il deputato Musotto rileva la contraddizione in cui si pone la Commissione nel richiedere al ministro Zagari di venire a riferire principalmente sui problemi penitenziari, quando viene unanimemente affermato che la causa prima dei moti carcerari è da ricercare nella mancata emanazione del nuovo codice di procedura penale. Occorrerebbe invece procedere senza indugio al seguito della discussione del disegno di legge n. 864, prescindendo da preventivi contatti informali.

Il deputato Accreman insiste sulla necessità di confrontare preventivamente le posizioni dei gruppi e del Governo sui punti controversi del disegno di legge n. 864, atteso che in recenti dichiarazioni alla stampa il ministro Zagari ha preannunciato la presentazione di emendamenti.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara che informerà il ministro Zagari dell'invito rivolto dalla Commissione ad intervenire in una seduta della prossima settimana da dedicare allo svolgimento delle interrogazioni e della risoluzione relative alla situazione carceraria e degli uffici giudiziari nonché per concordare il futuro programma dei lavori. Trasmetterà altresì la richiesta di chiarimenti

concernente i rapporti tra il ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, richiesta che lo lascia personalmente perplesso. Afferma inoltre che il Governo è vivamente interessato all'accelerazione dell'esame del disegno di legge n. 864, sollecitato dai detenuti in occasione di ognuna delle numerose agitazioni recentemente verificatesi, e vede pertanto con favore anche la iniziativa di incontri informali tendenti a facilitare un accordo sui punti controversi. Ribadisce infine la posizione favorevole del Governo all'approvazione del disegno di legge n. 2002.

Il deputato Reggiani concorda sulla necessità di concludere l'iter del disegno di legge n. 864, che peraltro va esaminato prescindendo dalle agitazioni carcerarie, sia perché queste sono determinate principalmente da altre carenze che non devono essere sottratte alla dovuta attenzione, sia perché altrimenti la natura della riforma del codice di procedura penale verrebbe travisata e svalutata.

Il deputato Lospinoso Severini propone di affrontare al più presto i punti sinora accantonati del disegno di legge n. 864, considerando che la Commissione deve successivamente affrontare altri punti delicati e controversi, quali quello dei rapporti tra magistratura e polizia giudiziaria e del divieto di verbalizzazione degli interrogatori effettuati dalla polizia medesima.

La Commissione decide quindi di proseguire domani il seguito dell'esame del disegno di legge n. 864, restando inteso che, ove la seduta non potesse tenersi per la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, i rappresentanti dei vari gruppi e del Governo prenderanno ugualmente contatto, in via informale, al fine di preparare il lavoro della Commissione, consentendo una più agevole ripresa del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 11.30. — Presidenza del Vicepresidente MOLÈ. — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale prezzi e dei Comitati provinciali prezzi (Parere alla XII Commissione) (2296).

Il relatore Bassi, riferendo ampiamente sulla portata e sulle finalità del convertendo decreto-legge — definito dalla stessa relazione governativa un provvedimento di emergenza, in attesa della elaborazione di un disegno di legge organico per il riordinamento degli organi preposti alla disciplina dei prezzi — chiede chiarimenti circa la indicazione di copertura contenuta nell'articolo 2 del progetto di legge e prospetta la ipotesi che la spesa annua implicata per il potenziamento delle strutture del Ministero del bilancio e della programmazione economica sia determinata *pro rateo* per l'anno finanziario in corso, tenendo conto che il provvedimento entra in vigore ad esercizio già inoltrato: ciò al fine di limitare al massimo la proposta riduzione del capitolo di bilancio concernente le spese per la elaborazione dei progetti-pilota relativi a rilevanti obiettivi del programma economico nazionale. Conclude, invitando la Commissione a manifestare consenso sul disegno di legge.

Il deputato Raucci rileva la insufficienza e la inadeguatezza del provvedimento sia in ordine alle competenze del CIP e dei CPP per l'applicazione dei decreti concernenti la nuova disciplina dei prezzi, sia in ordine alle strutture del CIP, la cui incapacità di intervento nella determinazione dei prezzi fu già lamentata in occasione dell'esame dei provvedimenti per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi. Rileva, altresì, che nei provvedimenti varati ieri dal Consiglio dei Ministri per il contenimento dei prezzi non risulta evidenziato alcun rapporto con quelle che sono le funzioni e le possibilità di intervento delle regioni e degli enti locali.

Il deputato Scotti manifesta alcune perplessità che emergono da una lettura sia pure incompleta ed affrettata delle misure adottate dal Governo ed esprime la preoccupazione per la tendenza ad attribuire al CIPE, organo di indirizzo della politica economica, anche funzioni amministrative e a concepire la politica di programmazione astraendo e prescindendo da quelle che sono le attuali strutture dello Stato e della pubblica amministrazione in particolare; qualche considerazione svolge, infine, a proposito della scelta degli esperti, che

saranno chiamati a collaborare col Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Sottosegretario Fabbri, dopo aver ribadito che il disegno di legge in esame è un provvedimento di emergenza (strettamente collegato alle altre misure anticongiunturali varate dal Governo), cui seguirà un disegno di legge organico di riordinamento di tutto il settore del controllo dei prezzi, assicura che il CIPE resta l'organo di direzione della politica economica, mentre le funzioni di carattere meramente amministrativo ed esecutivo (rilevazioni, controlli), sono attribuite al CIP. Per quanto concerne la copertura della maggiore spesa contemplata dall'articolo 2, precisa che il richiamo del fondo globale 1973 deve intendersi riferito ad una quota parte dell'accantonamento di 700 milioni inizialmente destinato a « disposizioni sulla nomina e sulla formazione dei magistrati » (elenco n. 5 - Ministero di grazia e giustizia). Dichiarò, infine, che il Governo non si oppone a che nel parere sia segnalata alla Commissione di merito la esigenza di stabilire un collegamento in materia di controllo dei prezzi tra organi statali e organi regionali.

Per dichiarazione di voto, il deputato Peggio anticipa la astensione della sua parte, qualora nel parere della Commissione sia rivolta una particolare raccomandazione di attribuire un reale potere di intervento alle regioni nella nuova disciplina del controllo dei prezzi; i deputati Di Vagno e Tesini preannunziano il voto favorevole dei deputati del gruppo socialista e del gruppo democristiano.

Dopo un breve intervento del Presidente Molè che riassume i termini del dibattito e su proposta del relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, segnalando, peraltro, alla competente Commissione di merito la necessità che i nuovi compiti attribuiti all'apparato pubblico dai provvedimenti anticongiunturali concernenti la disciplina dei prezzi risultino convenientemente raccordati e collegati con le funzioni istituzionalmente assegnate alle regioni e agli enti locali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973. ORE 10. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (2191).

Dopo ampia illustrazione favorevole del Presidente Tarabini e dopo interventi anch'essi favorevoli dei deputati Bartolini, Bernini, Gambolati e Raucci, il Sottosegretario Fabbri, premessa la esigenza per il Tesoro di rivedere tutte le questioni oggetto di provvedimenti predisposti dal precedente Governo al fine di conseguire ulteriori e più aggiornati elementi di giudizio e di valutazione circa le implicazioni finanziarie comunque ricadenti nella sfera della spesa pubblica, avanza la richiesta di un brevissimo rinvio dell'esame dei disegni di legge nn. 2191, 2165 e 1027-B all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione.

Il deputato De Laurentiis rileva che il Tesoro ha già avuto modo di valutare tutti gli aspetti dei problemi relativi ai provvedimenti in esame, proposti su iniziativa dello stesso Governo e approvati dall'altro ramo del Parlamento; aggiunge che il disegno di legge n. 2191, secondo quanto precisato nella stessa realzione governativa, recepisce un accordo del 1971 in materia previdenziale raggiunto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

A sua volta, il deputato Gava dichiara di concordare con la richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario Fabbri.

Il Presidente Tarabini ricorda come già al Senato, in sede di discussione del disegno di legge, sia stata prospettata la indilazionabile esigenza di un esame organico e globale di tutto il sistema pensionistico, al fine di abbandonare una certa tendenza « atomistica », volta ad operare miglioramenti alle pensioni che hanno già una certa consistenza e a trascurare invece i trattamenti pensionistici generali, tendenza che, oltre a provocare gravi riflessi negativi sul piano sociale, si traduce in ulteriori ingiustificati aggravi per la finanza pubblica.

Successivamente la Commissione, accogliendo la richiesta avanzata dal rappresentante del Tesoro, delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce

rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (2165).

Su richiesta del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (2189).

Dopo ampia illustrazione favorevole del Presidente Tarabini e dopo intervento anch'esso favorevole del deputato Bartolini, il Sottosegretario Fabbri ricorda che il comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge, introdotto dalla competente Commissione del Senato, mentre amplia notevolmente la sfera delle competenze del Ministero del lavoro per il finanziamento delle formazione professionale, esclude qualsiasi intervento del Tesoro al riguardo, sicché prospetta la necessità di ripristinare il testo originariamente proposto dal Governo ovvero, in via subordinata, di stabilire che la concessione di contributi alle regioni e agli altri enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori debba avvenire previo concerto con il Ministero del tesoro. Ritiene, infine, che i contributi dovrebbero essere erogati d'intesa con le regioni interessate.

Dopo un breve intervento del deputato Bartolini (il quale concorda sull'esigenza di sentire le regioni interessate prima di procedere alla concessione dei contributi di che trattasi), la Commissione delibera di rinviare brevemente l'espressione del parere, al fine di meglio approfondire i termini delle questioni prospettate dal rappresentante del Tesoro.

Disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Modificato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I e alla XIV Commissione*) (1027-B).

Accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

FINANZE E TESORO (VI)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* PANDOLFI.

Disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Modificato dalla XII Commissione del Senato*) (*Parere alle Commissioni riunite I e XIV*) (1027-B).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione esprime il seguente parere:

« La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sull'articolo 81, punto 2, del provvedimento, esprime parere favorevole al testo trasmesso dal Senato che ha opportunamente aggiornato il richiamo legislativo in materia di concessioni governative riferendo congruamente le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* DEGAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*) (1424).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Picchioni osserva che il disegno di legge, che dovrebbe risolvere definitivamente il complesso problema socio-urbanistico sorto in conseguenza del movimento franoso che colpì la città di Agrigento nel luglio del 1966, pur risentendo negativamente

te, come ogni altro analogo provvedimento adottato per fronteggiare le conseguenze di calamità naturali, della mancanza di una organica legge quadro in materia nonché di una linea politica chiara ed univoca in tema di assetto territoriale e di tutela ecologica, riveste un carattere di obiettiva urgenza che ne consiglia una rapida approvazione, pur con le modifiche necessarie ad eliminarne le imperfezioni più evidenti. Particolari riserve esprime sull'articolo 3, che andrebbe completamente riformulato al fine di privilegiare l'iniziativa del comune nella redazione del programma di trasferimento e di modellare il relativo iter procedurale sulla base della disciplina generale in tema di piani particolareggiati; sull'articolo 7, specialmente per quanto riguarda l'intervento dello Stato per la ricostruzione di edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale; sull'articolo 11, secondo comma, che introduce una deroga eccessivamente ampia alle norme di contabilità di Stato in tema di affidamento degli appalti; sull'articolo 14, in ordine al quale richiama le puntuali osservazioni espresse dalla Commissione finanze e tesoro.

Su richiesta del deputato Ferretti, cui si associano i deputati Achilli e Cusumano, il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

Proposta di legge:

Senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V, della VIII e della XIV Commissione) (1447).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Morini ribadisce le considerazioni già svolte in sede referente e ripropone gli emendamenti già approvati in quella stessa sede, su cui la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole consentendo in tal modo il trasferimento in sede legislativa della proposta.

Il deputato Botta, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva che l'intervenuto aumento dei costi delle opere riconosciuto attraverso numerosi decreti ministeriali (cita in particolare il decreto 23 febbraio 1973 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno di quest'anno) avrebbe dovuto portare ad una riconsiderazione del programma di ripartizione dei fondi.

Il deputato Venturoli esprime il giudizio in linea di massima favorevole del gruppo comunista sul nuovo testo della proposta, che

rispetta le competenze regionali in materia di programmazione ospedaliera, ferme le riserve già espresse a più riprese sulla congruità degli stanziamenti, anche in relazione all'intervenuto aumento dei costi. Dissente invece dall'articolo 4, di cui propone formalmente la soppressione, giacché sottrarre l'edilizia universitaria ospedaliera alla competenza delle regioni significa menomarne notevolmente i poteri attribuiti dal precedente articolo 3. Già in sede di Commissione interparlamentare per le questioni regionali si convenne su questa indicazione, poi disattesa per altro nei decreti delegati di trasferimento delle funzioni alle regioni.

Il relatore Morini precisa al deputato Botta che le modificazioni intervenute nei costi non incidono sul distinto problema del fabbisogno e quindi sui criteri di ripartizione a suo tempo già fissati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato, raccomanda alla Commissione di approvare la proposta di legge nel nuovo testo già concordato in sede referente in modo da non rimettere in discussione lo spirito stesso di quell'accordo.

La Commissione approva gli emendamenti proposti dal relatore, accogliendo una precisazione del Presidente Degan all'articolo 6, respingendo l'emendamento Venturoli soppressivo dell'articolo 4.

Il testo della proposta di legge risulta il seguente:

ART. 1.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è autorizzato, per l'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 12.760 milioni che sarà iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20

giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna i fondi alle regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo agli enti ospedalieri interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per assicurare l'ulteriore fabbisogno finanziario, maggiorato del trenta per cento, necessario per il completamento delle opere previste dai programmi di intervento di cui all'articolo 1.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate e proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione.

ART. 4.

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per i completamenti di edilizia universitaria ospedaliera e, su richiesta delle regioni interessate, ove ricorrano particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogate al 31 dicembre 1975 e si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6.

Alla spesa di lire 12.760 milioni prevista dall'articolo 1 della presente legge per l'anno 1973 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo

5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione approva infine all'unanimità con votazione finale a scrutinio segreto la proposta di legge nel nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno di legge:

Norme in materia di appalti di opere pubbliche (*Parere della VI Commissione*) (2231).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente Degan, che sostituisce il relatore Calveti, impossibilitato ad intervenire, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

Disegno di legge:

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (*Parere della II, della V e della VIII Commissione*) (1865).

(*Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Ascari Raccagni, dopo aver precisato che la commissione per l'esame dei progetti dovrebbe concludere i suoi lavori prima delle ferie estive e aver ricordato l'orientamento favorevole del precedente Governo ad un aumento dello stanziamento di altri 500 milioni, rinnova la proposta di assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Tani, preso atto delle comunicazioni del relatore, non si oppone alla richiesta da lui formulata.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

Proposta di legge:

Vetrone: Interventi per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*) (2225).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Botta, la Commissione delibera all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge ai fini di consentirne l'abbinamento con la proposta Cirillo n. 498 vertente sulla stessa materia.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

Proposta di legge:

Canepa ed altri: Dilazionamento dei termini di ultimazione per le espropriazioni e per le opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 (*Parere della IV Commissione*) (2080).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Beccaria, la Commissione delibera quindi all'unanimità, con l'assenso del Governo, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti.

Proposta di legge:

Cariglia ed altri: Piano quinquennale per la costruzione di nuovi ospedali (*Urgenza*) (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*) (1855).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Morini ritiene che la proposta, apprezzabile sul piano del rispetto delle autonomie regionali, debba essere approfondita alla luce delle nuove concezioni terapeutiche che tendono a privilegiare il momento preventivo e riabilitativo rispetto a quello ospe-

daliero e coordinata con le iniziative preannunciate al riguardo dal nuovo Governo, e che sia pertanto pregiudiziale, ai fini del seguito dell'esame, conoscere il parere delle Commissioni bilancio e sanità.

La Commissione delibera quindi di sollecitare nuovamente l'espressione del parere da parte delle due Commissioni e di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 11,5. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (*Parere alla XII Commissione*) (1852).

Proseguendo l'esame, il deputato Busetto, dopo aver sottolineato che il gruppo comunista è perfettamente consapevole delle esigenze che il disegno di legge intende soddisfare ed è anzi critico nei confronti della politica fin qui svolta nel settore energetico, rivela-tasi inidonea a soddisfare il fabbisogno di fonti di energia di un paese industrialmente avanzato, ritiene che non sia per altro possibile dare una corretta soluzione al problema della localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica prescindendo dalle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni e agli enti locali in tema di assetto del territorio e di difesa dell'ambiente. È perciò a suo avviso necessario che la Commissione subordini il parere favorevole alla introduzione di modifiche ben precise del testo governativo nel senso da lui precisato.

Il deputato Todros si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Busetto.

Il deputato Padula rileva che una riaffermazione pura e semplice delle normali competenze regionali che non tenga conto della natura speciale dell'intervento e del preminente interesse nazionale che esso riveste rischierebbe di vanificare la portata pratica del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Cifarelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente: Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo (Parere alla XII Commissione) (2295).

Dopo le spiegazioni fornite al deputato Tassi dal Presidente, circa le ragioni della convocazione anticipata al mattino rispetto alle previsioni formulate nella seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, il relatore Gunnella espone il contenuto del decreto-legge in conversione che costituisce uno dei provvedimenti qualificanti del programma di Governo che, peraltro, prevede oltre a queste misure congiunturali l'individuazione e l'eliminazione delle cause strutturali dell'inflazione che imperversa nel nostro paese e, del resto, su scala europea e mondiale. Il decreto-legge prevede due periodi: uno, fino al 31 ottobre '73, entro il quale saranno bloccati i prezzi di vendita ai vari stadi della produzione, distribuzione e consumo dei più importanti beni di consumo, praticati al 16 luglio 1973, il secondo, dal 1° novembre '73 al 31 luglio '74, nel quale vi possano essere degli aggiustamenti di prezzo sotto il controllo del CIP e nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal CIPE. È evidente che nel frattempo il Governo studierà e appresterà le necessarie misure di carattere strutturale per combattere la inflazione. Già nel presente decreto, d'altra parte, ne figura una che costituisce il punto di saldatura tra misure di puro e semplice controllo e misure non strettamente congiunturali: i nuovi compiti assegnati all'AIMA dall'articolo 7 per la regolazione del mercato interno del grano e delle carni bovine mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero; questa norma costituisce uno dei punti più qualificanti del provvedimento. Dopo avere rilevato che dovrà essere riservata una particolare considerazione ad alcune categorie, come quella dei piccoli proprietari per quanto riguarda le formalità richieste dall'articolo 1, senza peraltro pregiudicare l'applicazione del blocco dei prezzi a tutti gli stadi, compreso quello della produzione, propone che la Com-

missione esprima parere favorevole sia pure con qualche osservazione.

Dopo un breve intervento del Presidente che porge il saluto della Commissione al Sottosegretario Cifarelli e si associa alle perplessità del relatore sulla necessità di esentare i coltivatori diretti dalle formalità richieste, chiarendo che a questi coltivatori-venditori non si possa applicare la qualifica di « esercenti » di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto e che, conseguentemente, si debba escludere nei loro confronti la applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 8 e 9, il deputato Bardelli esprimendo un apprezzamento per la diversa volontà di combattere seriamente l'inflazione dimostrata da questo Governo nei confronti del precedente, rileva che le misure congiunturali proposte dovranno al più presto essere affiancate da misure di carattere strutturale. Il blocco dei prezzi dei prodotti agricoli si potrebbe infatti rivelare illusorio e in parte dannoso, se non fosse accompagnato da un controllo dei prezzi dei prodotti destinati all'agricoltura, il cui aumento metterebbe in ancor più grave difficoltà il settore agricolo. È evidente quindi che si impone una soluzione concreta per i mangimi con particolare riferimento alla soia che ha creato una situazione drammatica nel settore zootecnico; in una strategia di più ampio respiro, comprendente il controllo delle importazioni e delle esportazioni, potrebbe essere inserito il nuovo ruolo da assegnare all'AIMA consentendole di intervenire anche per i mangimi, che tale organismo potrebbe immettere sul mercato ai prezzi di importazione con la sola aggiunta di un modesto aggio. In questa stessa strategia dovrebbe essere sollecitato a livello comunitario il superamento della politica dei prezzi da sostituire con un adeguato meccanismo di integrazione dei redditi agli agricoltori, che svolgerebbe, del resto, anche una funzione antinflazionistica.

Il deputato Pisoni associandosi alle perplessità manifestate dal relatore e dal Presidente sull'opportunità di sottoporre ad eccessive formalità le vendite effettuate direttamente dai piccoli proprietari, sottolinea l'importanza dei problemi della zootecnia che non possono essere risolti con un puro e semplice blocco dei prezzi di produzione della carne, ma che vanno affrontati con interventi nel campo dei mangimi, del controllo dell'esportazione e dell'importazione e soprattutto con sostegni all'allevamento.

Il deputato Tassi osserva che le misure approvate sono insufficienti e contraddittorie e

le sanzioni previste inadeguate dovendo esse avere carattere penale e non amministrativo e fa rilevare che il blocco dei prezzi, di difficile attuazione in paesi di ben altra struttura amministrativa e sociale quali gli USA, è illusorio se non addirittura impossibile in Italia; né si può ammettere un intervento dell'AIMA che contrasterebbe con la libertà d'iniziativa economica sancita dalla nostra Costituzione. La vera soluzione sta quindi nella adozione di adeguate misure strutturali per trasformare e migliorare la situazione delle aziende agricole.

Il deputato Gerolimetto nell'affermare che condivide le finalità del provvedimento si dichiara scettico sulla sua efficacia anche in considerazione della collocazione dell'Italia nell'area economica comunitaria, il che impone al nostro paese il rispetto degli accordi sottoscritti e rende pertanto difficile un controllo delle importazioni ed esportazioni che non fosse convenuto in sede comunitaria. A suo parere non è con controlli, impossibili su una larga fascia di aziende, che vanno affrontati i problemi sul tappeto, bensì con una seria riforma strutturale dell'agricoltura attraverso la corretta applicazione delle direttive comunitarie del 17 aprile 1972.

Il deputato Stella, nell'esprimere un vivo apprezzamento per l'impegno dimostrato dal Governo, rileva che alle misure di controllo e vincolistiche si debbano affiancare adeguate iniziative per regolare le importazioni e aiutare in particolare la zootecnia a superare la grave situazione in cui versa e che costituisce un problema di rilevanza nazionale.

Il deputato Marras dopo avere sottolineato la diversa concretezza dimostrata, nella lotta all'inflazione, dal nuovo Governo, oggi rappresentato dal senatore Cifarelli che porta il contributo della sua vasta esperienza nei problemi comunitari, ricorda che sin dal 1969 il suo gruppo aveva presentato una proposta di legge — sostanzialmente riprodotta nella VI legislatura — contenente indicazioni sul contenimento dei prezzi in parte analoghe a quelle approvate dal Governo. Non si può, d'altra parte, illudersi di risolvere tutti i problemi con delle misure congiunturali; il vero nodo anche ai fini della lotta alla inflazione, resta una seria riforma dell'agricoltura (rimuovendo, cioè, alcune di quelle cause remote dell'inflazione cui ha fatto riferimento il ministro La Malfa). Gli strumenti già esistono e possono comunque essere perfezionati; essi sono l'AIMA ed i Consorzi agrari, che dovrebbero essere chiamati ad intervenire al di là del ristretto periodo indicato nel decreto-

legge. Né si può pensare di affrontare solo il controllo dei prezzi dei prodotti agricolo-alimentari, senza anche intervenire sollecitamente sui prodotti industriali, ché, altrimenti queste misure finiranno col pesare soltanto sulle masse contadine con redditi molto inferiori a quelli degli altri settori economici. Annuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo nella votazione sul parere.

Il deputato Strazzi nell'esprimere il parere favorevole del gruppo socialista, sostiene la necessità di un contemporaneo controllo dei prezzi dei prodotti industriali e della predisposizione di adeguate misure a carattere strutturale. Il controllo dei prezzi potrà essere affidato anche ai comuni, specie per quanto riguarda i piccoli produttori-venditori.

Il deputato Ciaffi ritiene che giustamente si sia evitato il calmiere adottando misure di controllo, più realistiche ed elastiche. Sul problema della esclusione, dall'ambito di applicazione del provvedimento, dei coltivatori diretti che effettuino vendite al consumo, osserva che essa si giustifica in considerazione del fatto che questi non sono da ritenere soggetti alla disciplina degli esercizi commerciali attuata dalla legge n. 424 del 1971. All'articolo 6 del decreto-legge bisognerebbe richiedere che le variazioni dei prezzi fossero ammesse non solo in aumento ma anche in diminuzione.

Il deputato Ligori nell'esprimere il parere favorevole del suo gruppo sul provvedimento, lamenta anch'egli il fatto che non si sia esaminato contemporaneamente il problema dei prezzi dei prodotti industriali. Si chiede il motivo dell'esclusione di alcuni generi di prima necessità, quali le uova e la frutta.

Il deputato Vetrone, nell'associarsi alle osservazioni formulate sulla necessità del blocco dei prezzi industriali, rileva che nella disciplina delle importazioni e delle esportazioni non si può ormai decidere autonomamente, senza tener conto delle deliberazioni prese in sede comunitaria. Ritiene che andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 6, primo comma, nel senso che ad un aumento dei prezzi al consumo o alla distribuzione corrisponda anche un aumento dei prezzi alla produzione per evitare che risultino ingiustificatamente svantaggiati i produttori agricoli.

I deputati Schiavon e Prearo insistono nel ritenere che si debbano intendere esclusi dall'applicazione delle formalità previste dall'articolo 1, i coltivatori diretti e sottolineano la necessità di affrontare sollecitamente il problema dei mangimi e degli aiuti agli al-

levatori per evitare che, specie in alcuni settori come l'avicoltura, vada distrutto un notevole patrimonio di allevamenti.

Il deputato Pegoraro ribadisce la necessità di una riduzione dei prezzi dei prodotti industriali destinati all'agricoltura e suggerisce che si stabilisca una graduatoria delle sanzioni al fine di evitare che sanzioni di estrema gravità come quelle previste nel decreto-legge si applichino ai piccoli produttori.

Il relatore Gunnella, nel registrare un'ampia convergenza di opinioni, pur da posizioni logicamente differenti, prende atto delle osservazioni formulate sui vari punti in particolare per quanto riguarda: il controllo dei prodotti industriali necessari in agricoltura; la corretta interpretazione dell'articolo 6 del decreto nel senso dell'estensione delle eventuali variazioni in aumento anche alla produzione; la particolare attenzione da riservare alla posizione dei coltivatori diretti ai quali si dovranno applicare in modo ridotto le formalità previste all'articolo 1. In proposito fa rilevare che questa particolare considerazione non deve, però, tradursi nell'esclusione del controllo dei prezzi per queste categorie perché tale esclusione limiterebbe la portata del provvedimento.

Il Sottosegretario Cifarelli, nel ringraziare la Commissione per l'accoglienza fattagli, osserva che questo decreto va visto unitamente agli altri sui listini industriali e sui fitti con i quali costituisce un insieme di misure congiunturali cui si affiancheranno successivamente misure di carattere strutturale. In definitiva il Governo ha voluto attuare una terapia d'urto ispirandosi, d'altra parte, a criteri realistici nel fissare il livello dei prezzi al 16 luglio 1973. È convinto della gravissima situazione del settore dei mangimi che imporrà anche alla Comunità un cambiamento dell'atteggiamento sinora seguito. Nel decreto si è tenuto conto della particolare situazione del settore zootecnico e delle possibili misure comunitarie. Si può affermare che sinora la Comunità si sia mostrata comprensiva nei confronti della situazione italiana, ma è necessario agire con cautela, anche per quanto riguarda il nuovo ruolo che l'AIMA è chiamata a svolgere, per evitare di incorrere in eventuali censure comunitarie. Sul problema dei piccoli produttori-venditori, insiste sulla necessità che lo snellimento delle formalità nei loro confronti non significhi, come rilevato anche dal relatore, una loro inammissibile esclusione dal campo di applicazione del decreto-legge.

La Commissione decide, con la astensione del gruppo comunista ed il voto contrario del gruppo del movimento sociale, di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) deve essere sottolineata l'esigenza di attuare un controllo dei prezzi dei prodotti industriali necessari in agricoltura, al fine di evitare un aumento ingiustificato dei costi di produzione nel settore agricolo;

2) con attenzione particolare va riguardata la posizione dei coltivatori diretti per i quali devono essere ridotte al minimo le formalità previste per gli esercenti ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 1, qualora detti coltivatori vendano essi stessi al consumo i loro prodotti; analogamente l'articolo 8 va interpretato nel senso che a questi coltivatori-venditori non si applichino le sanzioni previste agli articoli 8 e 9, poiché non sono titolari di licenza amministrativa, così come lo sono gli esercenti;

3) il primo comma dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato nel senso di far apparire chiaramente che la eventuale variazione in aumento dei prezzi si riferisca non soltanto alla distribuzione o al consumo ma anche alla produzione; se così non fosse si verificherebbe l'assurda situazione — in contrasto, peraltro, con le finalità dello stesso decreto-legge — di un aumento al consumo senza un corrispondente aumento alla produzione, a tutto danno dei produttori agricoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1972, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei, e per il bilancio e la programmazione economica, Morlino.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo (*Parere della IV e della XI Commissione*) (2295).

(Esame).

Il relatore Erminero, rilevato che il fine principale del provvedimento concerne il blocco dei prezzi fino al 31 ottobre venturo e sotto-

lineata l'ampiezza della gamma degli articoli sottoposti a tale disciplina, fa presente alla Commissione talune perplessità in ordine all'esclusione delle amministrazioni comunali dal controllo dell'osservanza delle misure che si vogliono adottare e della sottrazione delle carni fresche e delle farine dal provvedimento di blocco per i riflessi che ciò può avere sui prezzi di importanti prodotti di seconda o terza lavorazione i cui prezzi sono anch'essi bisognosi di un rigoroso contenimento. Avanza infine talune osservazioni sugli oneri amministrativi che il provvedimento necessariamente comporta per i piccoli esercenti commerciali.

Il deputato Alesi, rilevato che il provvedimento in esame non si presenta come un calmiera ma come un vero e proprio blocco dei prezzi, fa presente alla Commissione che il ventaglio di prodotti previsto dall'articolo 2 include circa 800 o 1000 voci di merci al dettaglio ed a questo proposito precisa talune situazioni obiettive che rendono assai difficoltosa l'applicazione del provvedimento. Esprime quindi la preoccupazione del gruppo liberale che il blocco dei prezzi possa provocare la rarefazione delle merci e quindi il fenomeno del mercato nero. Sarebbe stato forse più opportuno agire attraverso gli enti di consumo per farne dei mercati pilota che agissero positivamente nei confronti degli altri punti di vendita. Dopo aver lamentato che il Governo non ha consultato, prima di adottare il provvedimento in esame, tutte le categorie interessate, esprime il suo punto di vista critico sul sistema di multe e sanzioni previsto dal provvedimento.

Il deputato Milani, ricordato come in precedenti occasioni il Ministro dell'industria e la maggioranza abbiano sistematicamente sottovalutato le prevedibili conseguenze della svalutazione in atto e della tendenza inflazionista nei mercati mondiali, rileva la necessità di collegare il provvedimento in esame all'indirizzo generale fatto proprio dal nuovo Governo, di assicurare un controllo pubblico dell'inflazione in difesa dei redditi popolari. A suo avviso, per raggiungere tale fine l'intervento sui prezzi dovrebbe essere contestuale ad altri interventi che incidano sul fenomeno della svalutazione con le relative misure concernenti l'*export-import* e i mercati valutari, che prevedano l'eventuale ricorso della manovra dell'aliquota IVA su determinati generi di prima necessità, che blocchino il costo del denaro attraverso un'opportuna manovra creditizia, e che coordinino, anche da un punto di vista di scadenze temporali il provvedimen-

to in esame con quello relativo al blocco dei fitti. Ritiene che il controllo previsto nel decreto-legge sia meramente burocratico, escludendo il giusto ruolo del Parlamento, delle regioni, dei comuni e dei loro organismi decentrati. Giudicando decisivo in ordine ai fini perseguiti dal provvedimento l'incremento dell'offerta sul mercato, propone che l'intervento dell'AIMA sia esteso anche al burro e ai prodotti orto-frutticoli e che tale organismo si avvalga adeguatamente della collaborazione delle regioni. È poi necessario a suo avviso che il controllo non si limiti all'esercente, ma investa anche il grossista e il produttore nei confronti dei quali, quindi, devono essere previste le relative sanzioni. Chiede infine al Governo perché non siano compresi nel blocco dei prezzi il vestiario, le calzature e i mezzi tecnici per l'agricoltura.

Il deputato Girardin, dopo aver osservato che talune delle misure previste potevano essere prese con decreto ministeriale senza ricorrere allo strumento legislativo, chiede delucidazioni al rappresentante del Governo circa l'opportunità, al fine di evitare il rischio del mercato nero, di accompagnare le misure previste con altre che concernino la riduzione dell'aliquota IVA per taluni prodotti, il blocco da parte del CIP di taluni prezzi all'esportazione e l'intervento degli enti locali nel controllo dei prezzi.

Il deputato Tocco concorda sulla necessità di considerare il provvedimento in esame nel contesto unitario delle altre misure di emergenza adottate ieri dal Governo. Avanza talune perplessità sulla capacità di strutture rivelatesi largamente inefficienti, come i comitati provinciali dei prezzi, ad assolvere ai compiti relativi alla determinazione e al controllo dei prezzi. È vero che, a suo avviso, all'aumento della domanda in taluni settori non ha corrisposto un adeguato aumento dell'offerta, ma è anche vero che la dilatazione di talune retribuzioni ha costituito un potente stimolo alla lievitazione. Per quanto riguarda i prezzi dei generi di prima necessità occorre risalire ad una generale politica agricola che giudica errata e bisognosa di una radicale ristrutturazione specie per quanto riguarda le regioni meridionali. Raccomanda infine che in attesa della scadenza del 31 ottobre venga messa a punto la linea strategica della ripresa economica senza la quale anche le attuali misure straordinarie sarebbero vane.

Il deputato Maschiella, dato per scontato il collegamento tra misure congiunturali e linea generale delle riforme strutturali, rileva che senza una forte volontà politica è impen-

sabile di mandare ad effetto un intervento di emergenza; a suo avviso il discorso dei cento giorni può acquistare una sua credibilità solo se si riesce ad incidere contemporaneamente sui tre fattori che concorrono alla formazione dei prezzi: l'offerta, la speculazione, la congiuntura internazionale. In questo quadro ritiene che il provvedimento non riesca a fare dell'AIMA, della Federconsorzi, dei comuni e delle regioni gli strumenti di pronto intervento atti a stroncare rapidamente e definitivamente la speculazione.

Il deputato Bardelli, rappresentata alla Commissione la grave situazione creatasi nel settore zootecnico in rapporto all'esigenza di reperire sul mercato forti quantitativi di mangimi, afferma che questi provvedimenti di emergenza non devono risolversi in danno ai produttori agricoli; di qui l'esigenza che il provvedimento di blocco dei prezzi sia accompagnato da altre necessarie misure quali quelle di sottoporre al CIP tutti i prezzi dei mezzi tecnici agricoli, in primo luogo dei mangimi e di estendere l'intervento dell'AIMA, oltre che al burro e ai prodotti ortofrutticoli, anche ai mangimi e alla soia.

Il deputato Aliverti dichiara di condividere talune delle perplessità affiorate negli interventi che lo hanno preceduto. In particolare lamenta il fatto che le categorie più colpite dal provvedimento paiono essere gli operatori della fase terminale della distribuzione. Esaminando analiticamente l'articolato, rileva che il compito principale della determinazione e del controllo dei prezzi è affidato ai comitati provinciali dei prezzi, organismi che giudica inadeguati e spesso inesistenti. Si diffonde quindi sulle obiettive difficoltà nelle quali verranno a trovarsi gli esercenti nella formazione di listini ed auspica che possa essere trovato un aggancio operativo con gli enti locali per il controllo dell'applicazione delle misure adottate. Si dice infine sensibile alla proposta di potenziare la capacità operativa dell'AIMA pur rilevando la sua debole struttura attuale.

Replicando agli intervenuti il relatore Erminero traccia un quadro riassuntivo delle riserve di carattere generale e particolare affiorate dal dibattito, che si compendiano nella esigenza di più specifici interventi da affiancare a quelli previsti dal decreto-legge.

Il Sottosegretario Servadei rileva anzitutto che il provvedimento non è un'autonoma misura di politica economica: è una misura antispeculativa che tende a soddisfare l'immediata esigenza del contenimento dei prezzi. I problemi relativi all'offerta, al rapporto espor-

tazione-importazione, alla manovra della leva creditizia e di quella dell'aliquota IVA restano impregiudicati dall'entrata in vigore del decreto-legge. L'esperienza dei calmieri del resto si è dimostrata fallimentare, mentre le misure adottate in materia di prezzi in periodo bellico e post-bellico avevano riferimento ad un'economia di emergenza non confrontabile con il nostro sistema di mercato. Dopo aver risposto a talune questioni tecniche e particolari, afferma che la preoccupazione principale del Governo riguardo all'azione di controllo è che essa sia esercitata uniformemente su tutto il territorio nazionale. Giudica interessanti le proposte avanzate in ordine al potenziamento dell'AIMA come strumento di intervento, ma ricorda i vincoli europei entro i quali va inquadrata la nostra politica agricola specie per quanto riguarda il burro e i prodotti ortofrutticoli. Dopo aver negato che il decreto-legge possa oggettivamente apparire vessatorio nei confronti degli esercenti, spiega alla Commissione che le calzature e il vestiario sono rimasti esclusi dalla gamma dei prodotti soggetti a blocco a causa dell'eccedenza di produzione rispetto al consumo riscontrabile in tali settori e della vasta diversificazione che essi presentano anche sul piano dei prezzi. Concorda sull'esigenza che il blocco dei prezzi non si risolva in un danno ai produttori agricoli e si rifà alla posizione del Governo, illustrata dal Ministro Ferrari-Aggradi, secondo la quale la politica cerealicola della Comunità europea, non concorrenziale con altri continenti, potrebbe essere rivista se gli Stati Uniti d'America continuassero a battere la strada intrapresa. Mette in risalto il fatto che per la prima volta la politica dei prezzi è esplicitamente legata alla programmazione economica, come dimostra in particolare il decreto-legge sul potenziamento del CIP, e conclude affermando che il Governo è a disposizione del Parlamento per riferire, ogni qualvolta lo si reputi necessario, sull'applicazione delle misure intraprese.

Il Presidente Misasi informa quindi la Commissione che il gruppo comunista ha presentato taluni emendamenti; propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento e di riprenderlo nel pomeriggio alle ore 17, per consentire al Governo e alla Commissione di prenderne visione.

La Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento

dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi (2296).

(Esame).

Il relatore Girardin giudica il decreto-legge in esame come la naturale appendice del precedente decreto-legge n. 427, concernente la disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, poiché intende potenziare i servizi dell'apparato pubblico che sono appunto chiamati ad applicare quella disciplina. Illustrando analiticamente l'articolato, rileva l'esigenza di specificare, a proposito dell'articolo 1, che i comandi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato presso gli uffici del CIP e dei CPP hanno carattere provvisorio onde evitare eventuali rifiuti dei dipendenti comandati.

Il Presidente Misasi propone a questo punto di sospendere l'esame del provvedimento e riprenderlo nel pomeriggio alla fine della discussione del disegno di legge n. 2295.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 17).

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo (2295).

(Esame e conclusione).

La Commissione passa all'esame degli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1 la Commissione respinge un emendamento Catanzariti tendente a stabilire la comunicazione alla regione dei listini dei prezzi da parte degli importatori, dei commercianti all'ingrosso e dei produttori dei beni i cui prezzi sono sottoposti a blocco. L'articolo viene quindi approvato nel testo del decreto-legge.

All'articolo 2 la Commissione respinge un emendamento Bastianelli tendente ad inserire nell'elenco dei beni sottoposti alla disciplina del decreto anche le uova e i prodotti di abbigliamento e le calzature non di lusso. L'articolo è quindi approvato nel testo del decreto-legge.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 senza emendamenti.

All'articolo 4 la Commissione respinge un emendamento Niccoli tendente ad introdurre la collaborazione dei comuni nell'azione di vigilanza sull'applicazione del decreto, L'articolo è pertanto approvato nel testo presentato dal Governo.

La Commissione procede quindi all'approvazione degli articoli 5 e 6 senza modificazioni.

All'articolo 7 la Commissione approva un emendamento Damico e, parzialmente, un secondo emendamento Damico tendente ad aggiungere il burro tra i prodotti dei quali l'AIMA è autorizzata a regolare il mercato, respingendo la parte di tale emendamento tendente ad aggiungere al burro anche i mangimi. Respinge inoltre un terzo emendamento Damico tendente a specificare la facoltà dell'AIMA di avvalersi per i suoi compiti delle strutture dei consorzi agrari.

La Commissione procede infine all'approvazione dei successivi articoli 8, 9, 10 e 11 senza modificazioni.

Il deputato Brini manifesta l'intenzione del suo gruppo di presentare in Assemblea alcuni ordini del giorno per invitare il Governo a fissare i tassi di interesse delle operazioni di finanziamento per attività produttive con un apposito provvedimento e a predisporre eventuali manovre sulle aliquote IVA sui beni disciplinati dal decreto-legge; ad opporsi ad ogni aumento dei prezzi agricoli in sede comunitaria; a disporre che l'AIMA promuova la formazione di una società con la partecipazione delle regioni, di aziende pubbliche, di cooperative e consorzi di consumatori e detaglieri.

Il Sottosegretario Servadei assicura la disponibilità del Governo a recepire la problematicità contenuta negli ordini del giorno annunciati.

La Commissione delibera quindi di richiedere all'Assemblea che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea stessa. Procede quindi all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge e alla nomina del Comitato dei nove del quale vengono chiamati a far parte i deputati Alesi, Aliverti, Biagioni, D'Angelo, Ippolito, Mammi, Milani, Romualdi e Tocco.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, concernente norme per l'adeguamento dei servizi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Comitato interministeriale dei prezzi e dei Comitati provinciali dei prezzi (2296).

(Esame e conclusione).

Il deputato D'Angelo, affermata l'esigenza di democratizzare gli organismi che il decreto-legge intende potenziare, annuncia la pre-

sentazione di taluni emendamenti da parte del gruppo comunista.

Il deputato Romualdi annuncia il voto contrario del suo gruppo al provvedimento in esame, ritenendo che la riforma del CIP abbisogna di un provvedimento più organico e meditato di quanto non sia la frettolosa soluzione adottata con il decreto-legge.

Il deputato Aiardi sottolinea l'esigenza che il CIP e i Comitati provinciali dei prezzi siano messi nella condizione di agire concretamente ed efficacemente e che siano specificati con chiarezza gli enti presso i quali i comandi del personale debbono essere effettuati.

Il deputato Tocco, rilevata l'attuale inconsistenza delle strutture dei comitati provinciali dei prezzi, lamenta l'esiguo stanziamento previsto per il loro potenziamento e giudica le annunciate assunzioni come contraddittorie rispetto al provvedimento dello esodo dei cosiddetti superburocrati.

Il relatore Girardin si sofferma in particolare sul parere espresso dalla I Commissione che suggerisce di sostituire il termine « assunzione » con quello di « conferimento di incarichi » relativamente alle persone altamente specializzate di cui dovrà avvalersi il Ministero del bilancio per la politica dei prezzi.

Il Sottosegretario Morlino risponde soprattutto ai chiarimenti riguardanti la parte del provvedimento attinente più direttamente la struttura del Ministero del bilancio. Esprime l'avviso che all'articolo 3 si debba mantenere il termine « assunzione » rispetto alla formula proposta dalla I Commissione poiché l'attività richiesta agli incaricati per sua natura deve essere svolta piuttosto presso il Ministero che non in altre sedi come avviene per gli incarichi di studio di tipo monografico. Chiarisce quindi che è l'oggetto dell'incarico che dovrà determinare la sua durata, e non viceversa. Il fine del provvedimento è quello di sopperire alle esigenze poste dalla necessità di applicare nel modo più efficace le norme sostanziali proposte contestualmente dagli altri decreti emanati dal Governo; esso però vuole anche dotare la politica economica di uno strumento specifico rispetto ad una dimensione, come quella della politica dei prezzi, che sin qui non è stata adeguatamente coperta nell'ambito della programmazione e che dovrà consolidarsi anche al di là della durata del provvedimento in esame.

Il Sottosegretario Servadei raccomanda l'approvazione del provvedimento senza modificazioni poiché le necessarie riforme strut-

turali del CIP troveranno la loro sede adeguata in uno specifico provvedimento che è in stato di avanzata elaborazione presso il Ministero. Precisa che per il Ministero dell'industria non si prevedono nuove assunzioni bensì il potenziamento delle strutture esistenti in ordine al controllo dei prezzi attraverso l'istituto del comando. I 300 milioni stanziati, quindi, non hanno riferimento alla remunerazione del personale.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza modificazioni nel testo presentato dal Governo.

All'articolo 3 la Commissione respinge un emendamento D'Angelo tendente a specificare il carattere a termine dei contratti di assunzione del personale specializzato presso il Ministero del bilancio. L'articolo è quindi approvato nel testo presentato dal Governo.

Anche l'articolo 4 è approvato nel testo presentato dal Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo presentato dal Governo dopo aver respinto tre emendamenti D'Angelo tendenti a limitare la durata delle assunzioni e del comando di personale dipendente da enti pubblici al periodo di applicazione dei decreti concernenti la disciplina dei prezzi.

La Commissione respinge quindi due articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter presentati dal deputato D'Angelo tendenti a proporre nuovi compiti e una nuova composizione rispettivamente per la Commissione centrale prezzi e per i Comitati provinciali dei prezzi.

La Commissione approva infine i successivi articoli 6 e 7 nel testo del decreto-legge.

La Commissione delibera quindi di richiedere all'Assemblea che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea stessa. Procede quindi all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge e alla nomina del Comitato dei nove del quale vengono chiamati a far parte i deputati Alesi, Aliverti, Biagioni, D'Angelo, Ippolito, Mammì, Milani, Romualdi e Tocco.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (Parere della V e della X Commissione) (2191).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Vincenzo Mancini, ricordato che il disegno di legge trae origine da un accordo sindacale, ne illustra gli aspetti essenziali, consistenti nella modifica del sistema tecnico-finanziario e di riserva del fondo; nella determinazione della retribuzione soggetta a contributo (in proposito coglie l'occasione per ribadire l'opportunità di fissare un unico concetto di retribuzione contributiva); nella maggiorazione delle pensioni dirette e di reversibilità e dei relativi minimi; nella disciplina della pensione di anzianità, delle maggiorazioni per carichi di famiglia e della perequazione automatica; nonché nell'aumento delle retribuzioni massime pensionabili e nella regolarizzazione dei periodi riscattabili, di quelli scoperti di contribuzione e delle assenze. Nel corso della discussione del provvedimento al Senato sono stati espressi rilievi e riserve che, senza comprometterne l'approvazione, hanno suscitato un'interessante discussione. In particolare, essi di riferiscono alla mancanza della determinazione di massimali pensionistici; e sottolineano la necessità di pervenire finalmente all'approvazione di indirizzi uniformi in materia pensionistica, evitando che le norme settoriali che in questo campo si susseguono finiscano per istituzionalizzare disparità e ingiustizie. E, dunque, urgente provvedere, con preciso richiamo a univoci principi generali, ai più urgenti problemi pensionistici sul tappeto e che riguardano tutti i lavoratori italiani. Conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento in considerazione della lunga attesa e del voto favorevole già dato dal Senato, ribadendo l'auspicio che il Parlamento possa affrontare alla ripresa dei lavori parlamentari in autunno le questioni previdenziali di carattere generale, nel cui quadro occorre inserire i singoli problemi categoriali.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Gramigna ricorda che, nella scorsa estate, il gruppo comunista, in occasione della discussione di un decreto-legge in materia pensionistica, aveva sollecitato la soluzione dei problemi relativi all'aumento dei minimi, al collegamento tra pensioni e salari e all'unificazione del sistema pensionistico. Il Governo del tempo prese l'impegno di risol-

vere tali problemi, ma non seguirono atti concreti. È pertanto indilazionabile pervenire in argomento a soluzioni soddisfacenti. Nel frattempo non si può eludere ulteriormente l'attesa dei pensionati del settore telefonico: il gruppo comunista è, quindi, favorevole all'approvazione di questo provvedimento settoriale che, anche con qualche discrepanza, armonizza la disciplina della categoria a quella dell'assicurazione generale.

Il deputato Armato, espresso il suo consenso alla rapida approvazione del provvedimento, sottolinea la necessità che la Commissione lavoro prenda in esame i riflessi della riforma tributaria sul regime pensionistico: solo alla stregua di un tale esame globale è possibile affrontare la questione dei « tetti pensionistici », giacché la manovra dello strumento fiscale appare la più idonea per limitare gli alti redditi previdenziali nel settore privato e pubblico.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Vincenzo Mancini, replicando agli intervenuti, dichiara di condividere l'opportunità di disporre di un quadro di riferimento generale che includa i riflessi della riforma tributaria, ma insiste sull'opportunità di affrontare il tema dei massimali pensionistici.

Il sottosegretario de' Cocci riconosce che il provvedimento in esame ha carattere settoriale ma ne raccomanda vivamente l'approvazione nel testo del Senato, per la lunga attesa degli interessati.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

Disegno di legge:

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (Approvato dal Senato) (Parere della I, della V e della XIV Commissione) (2165).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Fortunato Bianchi osserva che il provvedimento, già approvato dal Senato, tende a regolare le difficoltà insorte sul piano previdenziale dal trasferimento del personale già appartenente alle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della CRI e dell'Istituto superiore di odontoiatria agli enti ospedalieri

in cui tali istituzioni sono state costituite. La lunga e complessa trattativa sindacale è sfociata in un'intesa che costituisce il presupposto del disegno di legge, il quale perviene all'esame della Commissione dopo miglioramenti e l'unanime voto del Senato. Soffermatosi sul merito dei singoli articoli conclude raccomandando l'approvazione del testo che sana le disparità oggi registrabili a danno di questa categoria di lavoratori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Giovanardi ricorda come i lavoratori interessati sollecitano l'approvazione del provvedimento, sulla cui urgenza e sul cui fondamento non nutre dubbio alcuno. Tuttavia, esso contiene delle ingiustizie che vanno sanate, anche se riguardano soltanto alcuni ristretti gruppi di lavoratori. Il disegno di legge, infatti, esclude gli ex dipendenti dell'Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori, oggi ricompreso nell'ospedale S. Spirito di Roma, i quali presentano gli stessi requisiti degli altri soggetti ammessi ai benefici del disegno di legge. Occorre, dunque, eliminare tale disparità di trattamento, e allo scopo presenterà un emendamento inteso a porre rimedio all'ingiusta esclusione di tutti i lavoratori che versino in analoghe condizioni. Inoltre, occorre sanare l'altra ingiustizia compiuta escludendo, ai sensi dell'articolo 6, il personale medico andato in pensione prima dell'entrata in vigore della legge.

Il deputato Noberasco rileva che le osservazioni del deputato Giovanardi vanno prese in attenta considerazione, ma in ogni caso è inopportuno ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, vivamente atteso dalle categorie interessate e che è reso necessario dalla perdurante incapacità del Governo di varare una riforma globale del sistema previdenziale.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Fortunato Bianchi, replicando agli intervenuti, fa presente al deputato Giovanardi che condivide le osservazioni da lui formulate a proposito della esclusione del personale dell'Istituto Sant'Andrea: per altro è necessaria una norma generale che scongiuri il verificarsi di casi analoghi, da emanarsi in un momento successivo all'approvazione di questo disegno di legge, anche dopo opportune intese col Governo. Non condivide, invece, l'altro emendamento prospettato dal deputato Giovanardi e sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

Anche il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione ad approvare urgentemente il disegno di legge nel testo del Senato, rinviando ad un momento successivo la definizione di problemi che eventualmente restassero aperti.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento in attesa del parere della Commissione bilancio.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (*Parere della I, della III e della V Commissione*) (2189).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Zanibelli, illustrando il disegno di legge in sostituzione del relatore Pavone assente, ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del gennaio 1972, regolando il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale, aveva previsto che il Ministero del lavoro operasse nel senso di permettere l'intervento finanziario del Fondo sociale europeo. Tuttavia non erano stati predisposti gli strumenti legislativi idonei a raggiungere tale obiettivo. A questo scopo mira il disegno di legge in esame, che non costituisce una deroga al menzionato decreto presidenziale, né sottrae competenze alle regioni, ma mira soltanto a far beneficiare l'Italia di circa 100 miliardi annui di contributi dal Fondo sociale europeo.

Intervenendo nella discussione sulle linee generali, il deputato Armato, premessa la sua adesione al provvedimento, rileva come sarebbe stato più opportuno prevedere non già unicamente un parere delle regioni, bensì che le stesse potessero formulare proposte in argomento. Chiede al Governo notizie circa la sua azione al fine di utilizzare i contributi comunitari, in larga misura perduti dal nostro paese per deficienza dell'Amministrazione pubblica. Sottolinea infine la necessità di armonizzare la nostra legislazione alla disciplina comunitaria, la quale garantisce un presalario a coloro che frequentino corsi di formazione professionale.

Il deputato Noberasco esprime perplessità sulla costituzionalità dell'articolo 1 del disegno di legge. La formazione professionale è

attribuita alla competenza esclusiva delle regioni, e la dimensione internazionale del problema oggetto del provvedimento non basta a superare le perplessità che consigliano di acquisire, sul punto, il parere della Commissione affari costituzionali. È favorevole, viceversa, all'articolo 2, che sana un'inammissibile disparità ai danni delle regioni a statuto speciale. Conclude osservando come l'Italia avrebbe diritto ad una quota maggiore di contributi del Fondo sociale europeo, giacché provvede alla formazione di lavoratori che poi emigrano in altri paesi della Comunità, e mettendo in guardia contro una nuova proliferazione di enti di addestramento professionale.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Replicando agli intervenuti, si associa alla richiesta di chiarimenti al Governo sul comportamento da esso tenuto in sede comunitaria e ribadisce come, a suo avviso, il disegno di legge non

pregiudichi le prerogative costituzionali delle regioni. L'intervento del Ministero del lavoro è reso necessario della disciplina comunitaria, ove non si voglia perdere le provvidenze del Fondo. Si tratterà di vigilare con la massima attenzione affinché in sede di utilizzazione dei fondi siano rispettate le esigenze delle regioni e non si ricostituiscano gli enti soppressi.

Il sottosegretario de' Cocci raccomanda l'approvazione del disegno di legge, assolutamente necessario per utilizzare i contributi del Fondo sociale europeo e si riserva di aggiornare la relazione da lui già svolta in Commissione esteri sull'azione del nostro Governo in sede comunitaria.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio riservandosi di sollecitare altresì quello della Commissione affari costituzionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 26 luglio, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali)
e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 26 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche ai compilati, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (già approvato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato) (1027-B) — (Parere della V e della VI Commissione);

— Relatori: per la I Commissione: Vecchiarelli;

per la XIV Commissione: Cattaneo Petrini Giannina.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 26 luglio, ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di as-

sistenza obbligatorie (*Modificata dal Senato*) (379-B) — (Parere alla IV e XIII Commissione) — Relatore: Olivi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 26 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Lospinoso Severini — (Parere della I e della V Commissione).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 26 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Costruzione di una nuova aerostazione nell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma Fiumicino (802) — Relatore: Merli — (Parere della V e della VI Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straor-

dinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1427) — Relatore: Amodio — (*Parere della V Commissione*);

Ripristino ed armamento del panfilo « Elettra » (924) — Relatore: Bargellini — (*Parere della V e della VII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 26 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ROSSI DORIA ed altri: « Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2166) Relatore: Ciaffi — (*Parere della I e della IV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2032) — Relatore: Balasso — (*Parere della III e della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 27 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2126) — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

— Relatore: Tantalò.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972 (1480) — (*Parere della VI Commissione*);

— Relatore: Di Giannantonio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.